

Codice A1816B

D.D. 22 aprile 2020, n. 1118

DEMANIO IDRICO FLUVIALE - CNA621 - Rinnovo Concessione demaniale (Rep. n. 2204 del 21/01/2011) per il mantenimento occupazione area di pertinenza idraulica (mq. 612,00) ad uso scarico acque proveniente da centrale idroelettrica in corrispondenza del Torrente Varaita nel Comune di Piasco (CN) Richiedenti: Ditta GARNERO srl - Verzuolo (CN).



ATTO N. DD-A18 1118

DEL 22/04/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: DEMANIO IDRICO FLUVIALE – CNA621 – Rinnovo Concessione demaniale (Rep. n. 2204 del 21/01/2011) per il mantenimento occupazione area di pertinenza idraulica (mq. 612,00) ad uso scarico acque proveniente da centrale idroelettrica in corrispondenza del Torrente Varaita nel Comune di Piasco (CN)
Richiedenti: Ditta GARNERO srl - Verzuolo (CN).

- Vista la domanda di rinnovo della concessione demaniale (Rep. n. 2204 del 21/01/2011) per il mantenimento occupazione area di pertinenza idraulica (mq. 612,00) ad uso scarico acque proveniente da centrale idroelettrica in corrispondenza del Torrente Varaita nel Comune di Piasco (CN) , così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

- Visto il parere rilasciato dall'AIPO – Ufficio di Moncalieri – con nota prot. n. 21633 del 07/06/2010;

- Preso atto della dichiarazione presentata da Tecnico abilitato in data 25/09/2019 nella quale si comunica che lo stato dei luoghi non ha subito modificazioni,

- Esaminata la documentazione progettuale a corredo dell'istanza di rinnovo e confermata la corrispondenza con quanto sopra descritto;

- Vista la bozza di disciplinare allegata alla presente determinazione;

- Considerato che occorre autorizzare l'occupazione ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;

- Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904 e s.m.i.;
- art. 2 del D.P.R. n. 8/1972 e s.m.i.;

- art. 89-90 del D.P.R. n. 616/1977 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 e s.m.i.;
- L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i.;
- regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i.;
- art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i.;
- D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i..

determina

1. di concedere alla Ditta Garnero srl – Verzuolo (CN), il rinnovo della concessione demaniale (Rep. n. 2204 del 21/01/2011) per il mantenimento occupazione area di pertinenza idraulica (mq. 612,00) ad uso scarico acque proveniente da centrale idroelettrica in corrispondenza del Torrente Varaita nel Comune di Piasco (CN), come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza e meglio descritta nella bozza di disciplinare citata in premessa ed allegata alla presente determinazione;
2. di accordare la concessione a titolo precario per **anni nove** e pertanto con **scadenza al 31/12/2028**;
3. di stabilire che il canone annuo fissato per un importo pari a **€ 263,00 (duecentosessantatre/00)** è soggetto a rivalutazione periodica, secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte;
4. di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
5. di dare atto che l'importo di Euro 263,00 (duecentosessantatre/00) a titolo canone anno 2020 sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2020;
6. di dare atto che, l'importo di Euro 68,00 (sessantotto/00) a titolo di integrazione cauzione infruttifera sarà accertato sul capitolo 64730/2020 e impegnato sul capitolo 442030/2020;
7. di approvare la bozza di disciplinare di concessione allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)

Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale - Cuneo

Schema disciplinare rinnovo concessione occupazione demaniale – CNA621

Rep. n° _____ del _____

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione demaniale rilasciata in data 21/01/2011 Rep. N. 2204 relativa all'occupazione area di pertinenza idraulica (mq. 612,00 ad uso industriale) destinata a scarico di acque di centrale idroelettrica in corrispondenza del Torrente Varaita nel Comune di Piasco (CN), ai sensi del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i.

Richiedente: Ditta GARNERO srl _____ **Verzuolo (CN)** – P.IVA _____ nella persona dell'Amministratore Unico Sig. _____ nato a

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il rinnovo della concessione demaniale rilasciata in data 21/01/2011 Rep. N. 2204 relativa all'occupazione area di pertinenza idraulica (mq. 612,00 ad uso industriale) destinata a scarico di acque di centrale idroelettrica in corrispondenza del Torrente Varaita nel Comune di Piasco (CN), come indicato negli elaborati grafici allegati a far parte integrante del presente disciplinare.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 – Prescrizioni per l'utilizzo dell'area

Il rinnovo della Concessione Rep. N. 2204 del 21/01/2011 per l'utilizzo del demanio idrico con una pertinenza del Torrente Varaita in Comune di Piasco (CN) di cui all'art. 1, viene rinnovata nei limiti del parere rilasciato dall'AIPO - Ufficio di Moncalieri - nota prot. N. 21633 del 07/06/2010.

. Il parere si intende accordato ai soli fini idraulici, nei limiti che competono al Settore e salvo i diritti di terzi con l'obbligo di tenere sollevata ed indenne la Regione Piemonte ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di sorta. Si prende inoltre atto della dichiarazione rilasciata in merito allo stato dei luoghi dal Geom.

Franco Fabrizio in data 25/09/2019.

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni nove** e pertanto con scadenza **al 31 dicembre 2028**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto, senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 – Obblighi del concessionario

Il rinnovo della concessione Rep. N. 2204 del 21/01/2011 è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale e l'attraversamento con ponte carrabile in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale. Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente e di modificare, senza comunicazione ed autorizzazione, la destinazione d'uso dell'area. Il concessionario, qualora alla scadenza

della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese al ripristino dello stato dei luoghi.

Art.5 - Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone è fissato nella misura di **Euro 263,00 (duecentosessantatre/00)**. Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 – Deposito cauzionale.

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione pari a due annualità del canone, per un importo di **Euro 526,00 (cinquecentoventisei/00)**. Si mantiene valido il versamento pari ad € 458,00 versato alla stipula del disciplinare di concessione Rep. N. 2204 in data 21/01/2011 e si prende atto dell'integrazione cauzione pari a € 68,00 versata in sede di rinnovo concessione.

Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. . 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla

piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede della Ditta GARNERO srl in Verzuolo (CN). Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo li, _____

Firma del concessionario _____

per l'Amministrazione concedente

Il Dirigente del Settore

Arch. Graziano Volpe
